

INTELLIGERE
MEDIARE TRA IDENTITÀ E ALTERITÀ

Collana di testi e studi
diretta da Santo Burgio, Sabina Fontana e Souadou Lagdaf
(*Università di Catania*)

COMITATO SCIENTIFICO

Elena Mignosi
(*Università degli studi di Palermo*)

Melania Nucifora
(*École des hautes études en sciences sociales, Paris*)

Salvo Nicolosi
(*Ghent University, Belgium*)

Salvo Torre
(*Università degli studi di Catania*)

Yahia H. Zoubir
(*Euromed Management, Strategy Environment, Marseille*)

CONFLITTI DI GENERE

SOCIETÀ, RELIGIONE E CULTURA

A CURA DI

CARLO DE ANGELO
SABINA FONTANA
SOUADOU LAGDAF



AGORÀ & CO.

«Intelligere» is an International Peer-Reviewed Series

© 2017 Agorà & Co.

Lugano

E-mail: infoagoraco@gmail.com

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

È vietata la traduzione, la memorizzazione elettronica,
la riproduzione totale e parziale, con qualsiasi mezzo,
compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico.

ISBN 978-88-97461-87-6

DONNE, SPORT E RELIGIONI

CATERINA GAGLIARDI
(Università della Calabria)

1. PREMESSA. PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE NELLO SPORT

L'esercizio dello sport da parte delle donne rileva una ulteriore interazione con il mondo delle confessioni religiose¹. La differente condizione socio-giuridica della donna contemplata dalla propria identità religiosa comporta inevitabili implicazioni anche sul piano della pratica agonistica. Prima di procedere ad una loro breve analisi, è bene rilevare come a tutelare l'eguale partecipazione della donna nell'esercizio sportivo, tanto professionistico quanto dilettantistico, sia intervenuta a livello europeo la *Carta dei Diritti delle Donne nello Sport*². In essa si proclama che «ognuno ha il diritto di praticare sport in ambienti sani che garantiscano la dignità umana. Donne e

¹ Sul più generale rapporto tra sport e religioni si rinvia a: ANTONIO FUCCILLO, (a cura di), *Giustizia e Religione*, Vol. 1, Giappichelli, Torino, 2011; ANNA GIANFREDA, *Religious Offences in Italy. Recent Laws Concerning Blasphemy and Sport*, in *Ecclesiastical Law Journal*, vol. 13, issue 2, Maggio 2011; CATERINA GAGLIARDI, *Sport e Religioni*, in *Diritto e Religioni*, n. 1/2013; ID., *Il simbolismo religioso nello sport: il caso Chahida*, in *Diritto e Religioni*, n. 1/2014; NICOLA FIORITA, *Libertà religiosa e sport: un incrocio a tutto campo*, in *Il Regno*, n. 14/2014; ID., *Non solo per gioco: la religione nell'ordinamento sportivo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, ottobre 2015; MARIA CRISTINA IVALDI, *Discriminazione e propaganda religiosa nel diritto calcistico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, febbraio 2015; ANTONELLO DE OTO, *Sport e identità. La lotta alla discriminazione in ambito sportivo*, Bologna, Bonomo, 2016.

² Il testo della Carta dei Diritti delle Donne nello Sport è consultabile nel sito ufficiale dell'Unione Italiana Sport per tutti: www.uisp.it.

uomini di età differenti e diverse provenienze sociali e culturali devono avere le stesse opportunità di praticare sport». In tale prospettiva, il documento europeo decreta che le organizzazioni sportive e le istituzioni debbono essere responsabili dell'implementazione di politiche di parità di genere, individuando strumenti utili alla promozione della partecipazione delle donne nello sport, a tutti i livelli. Al fine precipuo di perseguire un siffatto obiettivo, successivamente all'enumerazione di specifiche raccomandazioni indirizzate alle società, alle federazioni ed alle associazioni sportive, all'Unione Europea, al Ministero dell'educazione, alle Università ed ai comitati scientifici delle organizzazioni sportive, la Carta statuisce anche *Nuove regole per una nuova Europa*³. Ciò sul presupposto che «per essere una società aperta e democratica è fondamentale che tutti i diritti siano considerati per tutti senza alcuna forma di discriminazione».

Sensibile alla tematica dello sport praticato dalle donne anche il Parlamento Europeo, il quale ha adottato una specifica risoluzione, intitolata «donne e sport»⁴, ove si decreta che lo sport femminile è da intendersi quale espressione del diritto alla parità e alla libertà di tutte le donne di disporre del proprio corpo e di occupare lo spazio pubblico, a prescindere dalla cittadinanza, dall'età, dalla menomazione fisica, dall'orientamento sessuale e dalla religione. Insistendo sulla necessità di sopprimere le barriere tra pratiche maschili e femminili, il legislatore europeo invita gli Stati membri ad assicurare pari condizioni di accesso allo sport, anche di alto livello, mediante la diffusione e la promozione di prassi positive.

Il mondo sportivo, dal canto suo, promuove lo sviluppo di una cultura che valorizzi il coinvolgimento della donna attraverso la *Dichiarazione di Brighton*, la cui sottoscrizione ha visto coinvolti i responsabili politici e decisionali del settore, a livello nazionale ed internazionale. Nel tentativo di sostenere un processo di cambiamen-

³ Al fine di garantire pari opportunità di genere nel mondo dello sport, le nuove regole debbono avere come obiettivo la lotta contro la discriminazione causata dal proprio orientamento sessuale, gli abusi e le violenze sessuali, la prostituzione.

⁴ La Risoluzione «Donne e sport» n. 2002/2280 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 18 marzo 2004.

to che recuperi gli equilibri di genere nella partecipazione sportiva, il documento enuclea dieci principi fondamentali diretti a sostenere le azioni governative e non nella predisposizione di adeguate politiche⁵.

Nell'ottobre del 2014 è stato inoltre istituito il *Comitato per le pari opportunità* del Coni il quale annovera, tra i propri compiti, quello di promuovere iniziative volte a dare attuazione a risoluzioni e direttive nazionali ed europee non solo in materia di pari opportunità, ma anche relative alla rimozione di comportamenti lesivi delle libertà personali.

Tuttavia, nonostante le diverse dichiarazioni di intenti circa la promozione di uno sport inteso anche quale strumento di inclusione sociale, i divari nel coinvolgimento delle donne, anche immigrate, nell'esercizio sportivo continuano a sussistere. All'origine di una tale disparità, ben possono collocarsi ragioni connesse alla identità religiosa della donna, in specie laddove quest'ultima sostenga lo sport nella misura in cui risulta possibile seguirne i relativi dettami. In una simile circostanza - se si pensa alla impossibilità di praticare sport di squadra se si porta il velo o alla difficoltà di accedere alla piscina se si indossa il *burkini* - è nella rigidità dei regolamenti sportivi che le atlete possono rinvenire un ostacolo alla partecipazione all'attività sportiva. L'eventuale accettazione di una tale forma di disuguaglianza, in favore di una concezione dello spazio sportivo che privilegi la neutralità rispetto a qualsivoglia manifestazione di appartenenza, finisce per legittimare forme di discriminazione, a scapito dei diritti fondamentali delle donne.

2. LO SPORT FEMMINILE SECONDO L'EBRAISMO, IL CATTOLICESIMO E L'ISLAM

Con riferimento al profilo 'spirituale' della partecipazione femminile allo sport, pare non ravvisarsi alcuna negazione aprioristica circa la possibilità dell'atleta-donna, tenuta comunque all'osservanza

⁵ È possibile consultare la dichiarazione sul sito www.coni.it.

dei dettami della religione professata, di prendere parte alle diverse competizioni agonistiche ovvero di ricoprire determinati ruoli all'interno del sistema sportivo.

Nella tradizione ebraica, lo «spirito di vita» dell'essere umano ab-bisogna di essere «allenato» al pari del corpo, in quanto espressione della forza spirituale interiore; quella forza che gli consente di discernere il bene dal male, improntando ogni azione alla volontà divina. Parimenti, l'attività sportiva non può che essere concepita quale strumento che rafforza la capacità di coordinamento di uno sforzo fisico, finalizzato ad un precipuo scopo, ovvero la salvezza dell'anima⁶.

Alla donna viene attribuito il medesimo *status* sociale dell'uomo, pur riconoscendosi delle differenze e specificità. Non viene, pertanto, preclusa alcuna possibilità di svolgere qualsivoglia attività lavorativa, ivi compresa quella sportiva, purché l'espletamento di quest'ultima non costituisca una deviazione dagli obblighi che le sono specificamente assegnati. Tra questi, si annovera la trasmissione dei valori della tradizione attraverso specifiche ritualità domestiche, ritualità che assurgono a veri e propri simboli per la divulgazione di specifici valori morali⁷. Contemplando la tradizione ebraica un sistema di norme destinato a regolare ogni aspetto della vita del proprio adepto, l'atleta-donna è tenuta ad espletare la prestazione sportiva coniugando i precetti dettati dal proprio credo – tra cui lo studio della *Torah* e l'osservanza dello *Shabbat* – ed i precetti normativi che connotano l'esercizio dello sport praticato.

È bene rilevare come l'intreccio tra lo sport femminile e la tradizione ebraica si manifesti soprattutto nell'arte della danza⁸, intesa sin dai tempi biblici come espressione di preghiera e di lode, in

⁶ DAVID MEGHNAGI, *Il rapporto mente corpo nella tradizione ebraica e nel pensiero psicologico contemporaneo*, in www.interfedi.it.

⁷ ELIO LIMENTANI, *Il modello educativo ebraico*, in «Tempo presente», n. 236-237, agosto-settembre, 2000, pp. 11-15.

⁸ Nelle Sacre Scritture, la danza viene rappresentata come espressione di gioia, ma anche come gesto liturgico proprio del popolo di Israele, diventando testimonianza di fede dell'intera comunità. Cfr. 1 Cr 6, 16-17; Sal 120-134; Ne 12, 27-31; Es 15, 1-21.

un'ottica di ricerca dell'armonia tra il corpo e lo spirito⁹. In particolare, la danza ebraica fa parte della simbologia rituale, collocandosi all'interno del dialogo tra Dio e gli uomini, in un coinvolgimento totale dell'intera persona. In 1 Samuele 18, 6-7 si narra che «uscirono le donne da tutte le città di Israele a cantare e a danzare incontro al re Saul, accompagnandosi con i timpani, con grida di gioia e con sistri. Le donne danzavano e cantavano alternandosi (...)».

La dottrina cattolica riconosce l'importanza della pratica sportiva poiché si interessa dell'uomo¹⁰, essendo profondamente coinvolta ed impegnata, per vocazione e missione, nella salvezza dell'anima e del corpo, come espressione della creazione divina¹¹.

Con più specifico riferimento allo sport femminile, nell'avvicinarsi dei tempi non sono tuttavia mancate posizioni contrarie a tale pratica. Alcuni Padri della Chiesa invitavano le donne a distogliersi dall'esercizio di determinate discipline sportive, al fine di accettare la fede cristiana. In tale senso, si esprimeva Origine nei confronti del teatro, considerato sport-spettacolo fonte di idolatria ed oggetto di squilibrio spirituale, e della danza, ritrovando in tali discipline im-

⁹ Anche nella tradizione ebraica, quanto alla dicotomia corpo-anima, il primo viene considerato santuario dell'anima e la sua tutela non può considerarsi scissa dalla tutela dei bisogni spirituali. Cfr. ELENA BARTOLINI, *Il linguaggio del corpo*, in ELENA BARTOLINI – CESARE RAGAZZI, *Le espressioni artistiche*, Ed. Studio Domenicano, Bologna, 1997.

¹⁰ Ad occuparsi più specificamente del rapporto tra lo sport e la Chiesa cattolica è GIOVANNI BATTISTA GANDOLFO, *Sport e Chiesa*, Ancora, Milano, 2007.

¹¹ In proposito, Pio XII asseriva: «Lontano dal vero è tanto chi rimprovera la Chiesa di non curarsi dei corpi e della cultura fisica, quanto chi vorrebbe restringere la sua competenza e la sua azione alle cose “puramente religiose”, “esclusivamente spirituali”. Come se il corpo, creatura di Dio al pari dell'anima, alla quale è unito, non dovesse avere la sua parte nell'omaggio da rendere al Creatore! “Sia che mangiate – scriveva l'Apostolo delle Genti ai Corinzi – sia che beviate, sia che facciate altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio” (1 Cor. 10:31). S. Paolo parla qui dell'attività fisica; la cura del corpo, lo “sport” ben rientra dunque nelle parole: “sia che facciate altra cosa”. (...) Poiché infine cosa è lo “sport” se non una delle forme della educazione del corpo? Ora questa educazione è in stretto rapporto con la morale. Come dunque potrebbe la Chiesa disinteressarsene?». Cfr. Pio XII, Discorso di Sua Santità Pio XII agli sportivi italiani, 20 maggio 1945.

purità e superstizione¹². Nell'era fascista, la Chiesa cattolica considerava la pratica agonistica un ostacolo alla reale missione 'domestica' della donna, chiamata appunto ad essere una buona moglie ed una buona madre. Ciò nonostante taluni gruppi di operai riuscirono a fondare dei circoli sportivi (F.I.A.F.)¹³, finalizzati alla loro preparazione all'esercizio pubblico. Nell'epoca attuale, invece, l'atleta cattolica è chiamata a testimoniare il proprio credo ed a realizzare l'opera di evangelizzazione anche nella partecipazione all'attività sportiva.

Come asseriva il pontefice Pio X in occasione dell'udienza tenuta l'8 gennaio 1912 con l'Unione fra le donne cattoliche d'Italia, la loro missione non può che riassumersi in tre principali punti: missione di religione mediante l'annuncio dell'insegnamento di Cristo; missione di carità, non soltanto verso i bisognosi, ma anche nei confronti di coloro che hanno bisogno di essere riportati sul retto sentiero; missione di sacrificio¹⁴. Il Magistero contemporaneo della Chiesa cattolica sostiene che «la donna rappresenta un valore particolare come persona umana e, nello stesso tempo, come persona concreta, per il fatto della sua femminilità. Questo riguarda tutte le donne e ciascuna di esse, indipendentemente dal contesto culturale in cui ciascuna si trova e dalle sue caratteristiche spirituali, psichiche e corporali come, ad esempio, l'età, l'istruzione, la salute, il lavoro, l'essere sposa o nubile»¹⁵.

L'attività fisica esercitata dalla donna ebrea o cattolica non risente, dunque, di particolari implicazioni ostative rispetto all'appartenenza religiosa dell'atleta. Tanto non sembra potersi sostenere con riferimento allo sport praticato dall'atleta musulmana¹⁶, sul presupposto che i precetti di derivazione divina collidono spesso con i precetti di natura sportiva.

¹² Giovanni Battista Gandolfo, *op.cit.*, pp. 65-68.

¹³ Per ulteriori approfondimenti, fra tutti si rinvia a MARIA CANELLA E SERGIO GIUNTINI, *Sport e Fascismo*, Franco Angeli, Milano, 2009.

¹⁴ Bollettino Salesiano. Periodico della Pia Unione dei Cooperatori salesiani di D. Bosco, *La missione della donna cattolica*, XXXVI, n. 2, Torino, 1912, pp. 33-35.

¹⁵ GIOVANNI PAOLO II, *Lett. Apost. Mulieris Dignitatem*, n. 29.

¹⁶ Sul rapporto tra sport e Islam, si rinvia a VALENTINA FEDELE, *Controllo, legittimazione e riconoscimento: l'islam e lo sport*, in «Diritto e Religioni», n. 1/2014.

Secondo il sistema spirituale islamico, l'anima, attraverso il corpo di cui è stata dotata, esercita la sua autorità e provvede all'adempimento dei rispettivi doveri e responsabilità. E proprio con riferimento a questi ultimi, l'Islam, in un'ottica di elevazione e perfezionamento dello spirito, propone metodi e procedimenti che ne consentono l'effettivo raggiungimento. In altri termini, la sfera di azione dell'uomo religioso e quella dell'uomo secolare debbono coincidere¹⁷: nessun conflitto tra aspetto spirituale ed aspetto temporale della vita è ammesso.

Sul più specifico piano del rapporto tra il mondo del lavoro e la donna islamica, le leggi della religione di appartenenza prescrivono limiti ben precisi e fissano principi di cui è richiesta la scrupolosa osservanza. Oltre ad attenersi a quanto prescritto in merito all'uso dei simboli religiosi, non deve sussistere alcuna incompatibilità tra il lavoro femminile e la funzione della donna in casa. In diversi termini, la donna non può venir meno alle responsabilità che ha nei confronti del marito e dei figli, né tanto meno può tralasciare le vicende domestiche¹⁸. In secondo luogo, la donna può espletare il proprio lavoro solo in presenza di altre donne, potendo la presenza maschile calpestare la sua dignità ed il suo onore; si ritiene, infatti, che la promiscuità possa colpire il legame sacro che l'istituto del matrimonio instaura tra l'uomo e la donna¹⁹. Infine, è necessario che il

¹⁷ Come afferma Abū'l-Alā Maududi: «La Shari'ah è un completo schema di vita, un ordine sociale che tutto abbraccia, per nulla superfluo e in nulla insufficiente. (...) Un altro notevole tratto della Shari'ah è che essa è un tutto organico. L'intero schema di vita proposto dall'Islam è animato dal medesimo spirito; perciò ogni arbitraria divisione dello schema è destinata a danneggiare lo spirito e le strutture dell'ordinamento islamico. (...) La Shari'ah può funzionare scorrevolmente e può mostrare la sua efficacia soltanto se l'intero sistema di vita viene praticato in accordo con essa e non altrimenti». Cfr. ABŪ'L-ALĀ MAUDUDI, *Vivere l'Islam*, Edizioni Mediterranee, Roma, 1978, pp. 32-35.

¹⁸ IL MESSAGGERO DELL'ISLAM, *La famiglia nell'Islam*, in «Donna e società», n. 84, 1987, pp. 134-138: «La madre deve invece custodire, sorvegliare e curare il figlio: ciò costituisce il contenuto dell'h³ad3a\na, o custodia del bambino. La custodia è considerata un compito squisitamente femminile: in caso di assenza o incapacità della madre, è una parente femmina, generalmente dal lato materno, a sostituirla».

¹⁹ SAID KUTB, *Sguardi sul libro del velo*, Mustafa Al Ghilani, pp. 94-95: «L'uomo come la donna, ha diritto ad una vita di tranquillità presso il coniuge ed a non tro-

lavoro sia lecito e compatibile con la natura della donna, con le sue attitudini e capacità.

All'osservanza di siffatte condizioni non può non ritenersi assoggettato anche l'espletamento del rapporto di lavoro sportivo, e, in senso lato, lo svolgimento di qualsivoglia attività fisica. In particolare, le donne hanno l'obbligo di osservare i seguenti dettami: coprire l'*awarah*, l'intero corpo ad eccezione di mani, piedi e volto; gareggiare in assenza di uomini; evitare le riprese televisive²⁰. All'inadempienza di tali precetti segue l'applicazione delle pene stabilite dalle tradizioni e dalle leggi islamiche. La mezzofondista algerina *Hassiba Boulmerka*, partecipando alle Olimpiadi di Barcellona del 1992 mantenendo le gambe scoperte, è stata condannata a morte dal Gruppo Islamico Armato²¹.

Una recente vicenda ha inoltre evidenziato come il divieto di promiscuità si rivolga non soltanto alle donne che praticano sport, ma anche alle donne che intendono partecipare, come tifose, alle grandi competizioni sportive. È il caso di *Ghoncheh Ghavami*, una giovane anglo-iraniana venticinquenne, condannata dai giudici di Teheran ad un anno di reclusione per aver chiesto di assistere ad una partita di pallavolo maschile *World League Iran-Italia*²².

La statuizione giurisprudenziale promana dalla violazione di una norma introdotta nel 2012, a seguito della quale il divieto per le donne di recarsi allo stadio per assistere alle partite di calcio è stato esteso anche a quelle di pallavolo. La *ratio* della normativa, per come è stato asserito, sembra trovare il proprio fondamento in un'interpretazione dei precetti posti dall'Islam a tutela della donna. Infatti, il Generale *Esmail Ahmadi Moghaddam* ha sostenuto che: «Non è nell'interesse della società che uomini e donne partecipino insieme

varsì esposto alla seduzione che al meglio distoglierà i suoi sentimenti dalla moglie e al peggio lo condurrà allo sbandamento e al peccato, il ché metterà in pericolo il legame sacro, cancellerà la fiducia reciproca ed annienterà la quiete».

²⁰ FRANCESCA PACI, *Islam e Sport*, in «La Stampa», 28 febbraio 2005.

²¹ FRANCESCO BEVACQUA, *Speciale Olimpiadi: l'oro e la condanna*, in lakermesse-online.wordpress.com, 22 luglio 2012.

²² La notizia è reperibile in lastampa.it, 14.09.2014.

a manifestazioni sportive. (...) La norma ha lo scopo di proteggere le donne dai comportamenti degli spettatori di sesso maschile»²³.

La partecipazione della donna musulmana alle competizioni sportive è, senza alcun dubbio, condizionata ed assoggettata all'osservanza delle regole proprie della religione professata. Tale circostanza ha, quindi, accentuato il manifestarsi di nuove problematiche con il progressivo ampliamento di una partecipazione ai grandi eventi dello sport connessa alla manifestazione delle proprie convinzioni religiose.

3. VERSO L'ATTUAZIONE DI BEST-PRACTICES

L'ortoprassi islamica pare implicare le maggiori problematiche rispetto alle pari opportunità da garantire all'atleta-donna nell'accesso e nella pratica delle diverse discipline sportive. Per quanto lungo e complesso si prospetta un percorso di emancipazione nel settore da tradizioni religiose e culturali, soprattutto in quei Paesi ove persiste una prospettiva di chiusura a che la donna islamica prenda parte alle competizioni agonistiche, non sono mancate iniziative del mondo dello sport, a livello internazionale, volte a favorirne l'attuazione.

Gli interventi di riforma che si sono succeduti nell'ordinamento sportivo hanno interessato principalmente la questione della compatibilità della divisa sportiva che l'atleta è tenuta ad indossare con l'ostentazione di indumenti o simboli, espressione del credo di appartenenza. Con riferimento alla questione dell'abbigliamento religioso, teso a regolare le forme di accessibilità al corpo delle donne, non si può non considerare il capo ideato nel 2004 dalla stilista australiana Ahiida Zanetti, vale a dire il *burkini*²⁴. In Italia, l'uniforme è stata proposta dal fornitore ufficiale della Federazione Italiana Nuoto, denominandola *Maysum Swim Cover-up*²⁵. Si tratta di una 'divisa sportiva islamicamente corretta', poiché preposta a garantire la libera

²³ La notizia è reperibile in it.ibtimes.com.

²⁴ MARIA LUISA MANISCALCO, *Living together. Considerazioni oltre la querelle del burkini*, in «Editoriale DS», anno VI, 11 ottobre 2016

²⁵ La notizia è reperibile in lettera43.it, 17 agosto 2016.

espressione della identità religiosa dell'atleta nell'esercizio agonistico. In questa direzione si è espresso, in particolare, il Comitato Olimpico tedesco *Deutscher Olympischer SportBund*, il quale ha sostenuto e difeso l'uso del *burkini* al fine di consentire alle atlete musulmane di praticare il nuoto nel rispetto delle proprie credenze religiose.

Di notevole rilievo l'iniziativa della Federazione Internazionale Pallavolo la quale, proprio nell'intento di rendere possibile la partecipazione alle competizioni olimpiche delle atlete di numerosi Paesi, ha provveduto a modificare il rispettivo regolamento. In specie, con riguardo all'abbigliamento da indossare nelle diverse dispute, l'organo federale ha previsto la libertà per le giocatrici di indossare tenute sportive coprenti²⁶.

Nella medesima direzione, pur riguardando la diversa questione del porto del velo, la decisione della Federazione Internazionale Judo, adottata in occasione dei Giochi Olimpici del 2012 relativamente al caso della judoka saudita *Ali Seraj Abdulrahim Shahrkhami*, autorizzata a gareggiare coprendo il capo con uno speciale *hijab*. Alla presa di posizione della Federazione, la quale insisteva nella disputa della partita senza l'uso di alcun copricapo poiché contrario alle regole del giuoco oltre che pericoloso per l'atleta, si contrapponeva quella del Comitato Olimpico saudita, il quale aveva decretato la partecipazione della proprie atlete in conformità al codice di abbigliamento islamico.

Del pari, la decisione della Federazione Internazionale Karate, con la quale, a partire dal 1° gennaio 2013, è stato autorizzato alle atlete di partecipare alle competizioni utilizzando l'*hijab*, non alterando quest'ultimo le norme di sicurezza poste a tutela tanto dell'atleta che lo indossa quanto delle altre giocatrici. Come riporta l'art. 2 del Regolamento Internazionale di Kumite: «(...) Le Atlete possono usare l'Hijab di colore nero per coprire i capelli, ma la gola deve rimanere scoperta. (...)»²⁷.

Sul presupposto che vietare l'uso del copricapo sportivo non avrebbe alcun fondamento giuridico, ad apportare modifiche ai rispettivi regolamenti sono state anche la Federazione Internaziona-

²⁶ Il regolamento in questione è consultabile sul sito ufficiale della Federazione.

²⁷ Il testo del Regolamento è consultabile sul sito ufficiale www.fijkam.it.

le Calcio²⁸, la Federazione Internazionale Pattinaggio²⁹, la Federazione Internazionale Tekwondo³⁰ e la Federazione Internazionale Basket³¹. Più specificamente, quest'ultima ha approvato, successivamente ad un periodo di sperimentazione durato circa due anni, l'uniforme proposta dall'Iran per la squadra femminile di basket, idonea alla copertura del corpo e del capo. Per quanto la Federazione non abbia ancora ratificato tale decisione, si tratta indubbiamente di un importante traguardo se si considera che dalla rivoluzione islamica del 1979 la nazionale femminile di basket iraniana non ha mai preso parte ad alcuna competizione internazionale³².

L'attuazione di *best-practices* da parte di alcune delle principali Federazioni internazionali denota una importante e significativa apertura del mondo sportivo, chiamato improvvisamente, al pari dei diversi ordinamenti giuridici nazionali, a regolare lo svolgimento di una competizione agonistica che tende a non essere più neutrale al fattore religioso. L'adozione di regole che contemplano l'utilizzo dell'abbigliamento religioso, senza che risulti alterata la *ratio* della uniforme sportiva, contribuisce al superamento di ostacoli che, per lungo tempo, hanno impedito alle atlete di fede islamica il godimento dell'eguale diritto di partecipare alle diverse competizioni

²⁸ In proposito, è bene evidenziare come la Federazione Calcistica Francese si sia opposta all'applicazione delle nuove disposizioni regolamentari, rendendo noto che i principi costituzionali e legislativi di laicità, propri dell'ordinamento giuridico francese, resteranno validi sia nella partecipazione a selezioni nazionali che in quelle internazionali. Per ulteriori approfondimenti, mi permetto di rinviare a CATERINA GAGLIARDI, *Il simbolismo religioso nello sport: il caso Chahida*, in «Diritto e Religioni», n. 1/2014.

²⁹ È, in particolare, Zarha Lari degli Emirati Arabi ad essere stata la prima giocatrice ad indossare lo hijab in una gara internazionale tenutasi nel 2012 a Canazei. Il porto del velo le implicò la deduzione di un punto a causa dell'"abbigliamento irregolare", ma quella fu l'occasione che portò alla rimozione del divieto di coprire il capo durante la competizione agonistica.

³⁰ La modifica al regolamento è stata apportata nel 2009; è consultabile sul sito ufficiale della Federazione.

³¹ Già nel 2014 la Federazione aveva riconosciuto il diritto di indossare copricapi religiosi, avviando un periodo di sperimentazione. Cfr. www.fiba.com/downloads/Rules/2014/Officia_Basketball_Rules_2014_Y.pdf.

³² «Gazzetta dello Sport», 07.02.2017.

agonistiche tenutesi fuori dai Paesi di origine, nel rispetto della propria identità religiosa.

È pur vero che, in una situazione inversa, problematiche di tutela della libertà di religione verrebbero poste dalle atlete-donne, di diverso credo, qualora la competizione agonistica dovesse svolgersi nei Paesi musulmani, in conformità ai dettami delle leggi islamiche. È quanto già accaduto in occasione del torneo mondiale di scacchi tenutosi nella Repubblica islamica di Teheran, in occasione del quale le giocatrici provenienti da altri Paesi hanno dovuto indossare il velo, potendo altrimenti subire una condanna alla reclusione. Nonostante il tentativo di ottenere, attraverso l'avvio di una petizione, uno spostamento del campionato mondiale in altro Paese, la Federazione Internazionale di Scacchi si è trovata costretta a rigettare l'istanza essendo stata l'Iran l'unica ad essersi candidata. Ne è conseguito l'obbligo, a carico delle giocatrici, di adeguarsi agli usi, costumi e regole socio-culturali iraniani³³.

Tale circostanza denota la complessità che pone la tutela della partecipazione femminile allo sport allorché quest'ultima necessita di essere garantita unitamente all'identità religiosa dell'atleta. Sulla base di quanto rilevato, emergono le criticità e le difficoltà poste dall'esigenza di assicurare il diritto allo sport senza alcuna discriminazione di sesso e di religione. L'atleta-donna si trova, infatti, ad essere assoggettata ai dettami della religione professata, alle leggi del Paese ove viene disputata la competizione agonistica ed ai precetti normativi posti dalla Federazione sportiva di appartenenza. Di non facile soluzione si prospetta, dunque, la ricerca di adeguate risposte alle diverse istanze di tutela. Auspicabile dovrebbe ritenersi di volta in volta un ripensamento, da parte degli organismi sportivi, dell'adeguatezza delle norme in vigore rispetto alle rivendicazioni identitarie dell'atleta-fedele, provvedendo in caso di esito negativo alla formulazione di specifiche disposizioni. Nella medesima direzione, dovrebbero muoversi le istituzioni statali laddove le legislazioni vigenti tendano a porre ostacoli al pieno esercizio delle libertà dell'atleta-donna nello spazio pubblico sportivo.

³³ Gazzetta dello Sport, 17 gennaio 2017.